

Comune di Laurito(SA)

Regolamento per la disciplina e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 9 - Soggetti esterni

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 13 - Informativa

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 16 - Controllo abbandono rifiuti

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 18 - Diritti dell'interessato

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 - Sicurezza dei dati personali

Art. 20 - Accesso alla centrale di controllo

Art. 21 - Accesso agli impianti

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Obblighi di preventivo esame

Art. 25 - Norma di rinvio

Art. 26 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento, in seguito definito regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Laurito mediante il sistema di "videosorveglianza urbana", che potrà essere integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe dei veicoli in transito.

2. Il regolamento:

- definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe, di proprietà del Comune di Laurito o da esso gestiti;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti stessi.

3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto da:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni";
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge n. 38/2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 10/08/2018, n.101, che ha innovato il Decreto Legislativo 30/06/2003;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3;

- c) per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per “titolare”, l’Ente Comune di Laurito, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per “Responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, operatore esterno, e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “Incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Laurito –Servizio di Polizia Locale, secondo modalità da stabilire, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica ai sensi dell’art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/2003.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- tutelare l’integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Laurito da atti vandalici e danneggiamenti;
- prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza è in grado di esercitare;

- aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza urbana;
 - rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso sistema idoneo, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana, per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo, ovvero per finalità di polizia giudiziaria;
 - verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici, ove installati;
 - controllare il traffico veicolare, con lo scopo di prevenire problemi inerenti alla viabilità e consentire, ove possibile, la ricostruzione dei sinistri stradali;
 - prevenire, accertare e reprimere comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti e sostanze pericolose, e verificare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
3. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice, come di seguito definiti:
 - a) principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Deve infatti essere necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti;
 - b) principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - c) principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione a sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
 - d) principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

CAPO II- SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. Il Comune di Laurito è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Laurito è

rappresentato dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati personali:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software sono affidati a idoneo dipendente dell'Ente ovvero a personale specializzato di ditta esterna.
2. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per il relativo utilizzo.
2. La ditta esterna incaricata dal Comune di Laurito è considerata "Responsabile esterno". Rientra in tale figura anche l'amministratore di sistema (quando tale ruolo non è ricoperto da uno o più dipendente/i comunale/i).

Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Si attiene, altresì, alle disposizioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, anche tramite il soggetto eventualmente designato:
 - a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso;
 - b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodisce le chiavi per l'accesso al locale della centrale di controllo, degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni, nonché la/le password per l'utilizzo degli impianti.

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in qualità di Responsabile del trattamento designa e nomina per iscritto, tra gli operatori di Polizia Locale che sulla base di esperienza, capacità, affidabilità, siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, gli incaricati al trattamento, individuando coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, previa indicazione/nulla-osta del predetto, ulteriori operazioni (es. registrare, effettuare copie, cancellare, modificare lo zoom, ...).
2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile del trattamento dei dati.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. Agli incaricati è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso ai sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle competenze designate.

Art. 9 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Laurito e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti, registrati e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito.

2. Le telecamere di "videosorveglianza urbana" consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

3. Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. Le immagini sono visualizzate su uno o più monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che possono consentire anche l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su apposito/i server ubicato/i presso la Centrale Operativa del Servizio di Polizia Locale.

5. Le telecamere del "sistema di lettura targhe" sono apparati (generalmente OCR con illuminatore ad infrarosso) che al transito di un veicolo ne fotografano la targa e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici. I dati sono interfacciati con le principali banche dati già in uso alla Polizia Locale, per finalità istituzionali, con particolare riguardo all'attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati. E' fatto salvo l'utilizzo per finalità di Polizia Giudiziaria.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previo accordo scritto tra le parti.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informativa

1. Il Comune di Laurito, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante della Privacy con Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, provvede al posizionamento di un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere di videosorveglianza cittadine e di lettura delle targhe, conforme ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per il controllo delle aree coinvolte da abbandono di materiali, rifiuti e sostanze pericolose, la segnaletica farà riferimento a fini di "prevenzione e repressione degli illeciti concernenti l'abbandono rifiuti".

3. Il cartello dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, e avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile sia in orario notturno che diurno.

4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Laurito.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Laurito a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003 (45 giorni dalla comunicazione al Garante).

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle body cam (telecamere installate sul corpo dell'operatore in servizio) e delle dash cam (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 30/9/2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che

firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'agente più anziano impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, depositeranno tutta la documentazione video al Comando.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi del Codice Privacy richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 16 – Controllo abbandono rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti e sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere impiegate telecamere di tipo riposizionabile o modulari (fototrappole).

4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi costituisce trattamento di dati personali, e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, rifiuti e sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale. Al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente supportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o in forma cartacea direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. In caso di mancato riscontro all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 - Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al presente regolamento, secondo le "Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 e, comunque, ai sensi dell'art.32 Regolamento UE 2016/679 che dispone:

"Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento

mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri."

Art. 20 - Accesso alla centrale di controllo

1. L'accesso alla Sala Operativa del Comando della Polizia Locale è consentito solamente, oltre che al Sindaco, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e agli Incaricati del trattamento di cui al precedente articolo 8.

2. Gli addetti alla gestione tecnica e manutenzione dell'impianto, alla manutenzione e alla pulizia degli uffici comunali, ovvero soggetti terzi che a vario titolo devono accedere al locale, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. I Responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli Incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai Responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 21 - Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da una o più postazioni dedicate situate all'interno del Comando del Servizio di Polizia Locale.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Titolare, ai Responsabili ed agli Incaricati, individuati ai sensi degli articoli precedenti.

CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Il Comune può promuovere ed attuare, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. I privati interessati, nei casi di cui al comma 1, assumono su di sé ogni onere per:

- acquistare le apparecchiature e renderle operative, con connessione alla centrale di controllo ubicata all'interno del Comando del Servizio di Polizia Locale;

- mettere le apparecchiature a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa;

- provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle apparecchiature, nonché alla relativa sostituzione in caso di guasto irreparabile.

3. Gli accordi tra Comune e privato sono formalizzati con accordo scritto.

4. Il Comune assume su di sé la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

Art. 24 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato sia finalizzato allo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'immediata eseguibilità della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

2. A decorrere da tale data è abrogata ogni altra disposizione precedente in materia.

3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" /Disposizioni Generali /Atti Generali.